

# REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

## Art. 1 – Principi

L'Amministrazione Comunale promuove, all'interno del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta il compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica mediante la fornitura, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito, le apposite compostiere sottolineando la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il presente Regolamento comprende anche tutti coloro che sono già in possesso di una compostiera o coloro che effettuano in altro modo il compostaggio domestico indicando che questa buona pratica può svolgere un'azione rilevante ai fini dell'incremento della fertilità dei terreni di orti o di giardini, mediante l'utilizzo di sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, comportando un doppio risparmio sia collettivo sia personale per chi la pratica.

## Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Le norme contenute nel Regolamento riguardano sia le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi ed i modi per l'adesione all'iniziativa, le modalità di distribuzione delle compostiere, nei limiti della disponibilità, i benefits ed i vantaggi della pratica del compostaggio che, le riduzioni tariffarie per gli aderenti, gli obblighi di questi ultimi e la regolamentazione di chi già pratica, con compostiere o con modi diversi, il compostaggio.

## Art. 3 Definizioni

**UTENTI:** Sono definiti di seguito "utenti" gli intestatari della Tassa Rifiuti (TARI) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

**COMPOSTATORI:** Sono tutti gli utenti in possesso di una compostiera o che effettuano nei modi previsti, il compostaggio, che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (Porta a Porta) i rifiuti organici provenienti dagli scarti della cucina e/o dalle attività di giardinaggio secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento. Questi scarti devono derivare dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. I titolari delle attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. la relativa fattibilità. L'adesione al progetto da parte del singolo utente, è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente Regolamento.

**COMPOSTAGGIO:** Ai fini del presente Regolamento per compostaggio domestico si intende "l'auto compostaggio" come definito dall'art.183, comma 1 lettera t) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ovvero il compostaggio di scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico permette di ridurre i rifiuti di scarti di cucina e vegetali a matrice

organica mediante una trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti ottenendo, il compost, ossia un terriccio ricco di sostanze utili da riutilizzare come ammendante nel terreno di orti e giardini. Dal compostaggio domestico tuttavia, sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibile che derivano da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale e artigianale.

**ALBO COMPOSTATORI:** L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco di tutti gli utenti che intendono avvalersi della pratica del compostaggio domestico dichiarando di trattare in modo autonomo, secondo le norme del presente Regolamento, i rifiuti compostabili e di non usufruire del servizio pubblico di gestione.

I "compostatori" accederanno alle facilitazioni ed alle tariffe tributarie previste dal Comune.

L'utente al momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori, non potrà più conferire nel circuito di ritiro/raccolta rifiuti (Porta a Porta, Isole Ecologiche ed Eco Centro) né la frazione organica né scarti derivanti da attività di giardinaggio destinati ora al compostaggio domestico.

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, mediante una domanda di iscrizione su apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune. Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo ([protocollocave@pec.actalis.it](mailto:protocollocave@pec.actalis.it) – fax: 06.9581363 – sito istituzionale sezione modulistica) che provvederà ad inoltrarlo all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente, via fax o a mano, e può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nell'istanza sia specificato il nome dell'utente Tari.

Il modulo ha valenza di autocertificazione e deve essere conforme al modello di cui all'allegato 1 (MODULO DI RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'attribuzione della relativa riduzione Tari, l'Ufficio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta, contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione, nonché adeguate informazioni inerenti gli orari di apertura al pubblico dell'Eco Centro, dove gli utenti potranno recarsi per provvedere, con propri mezzi, al ritiro delle compostiere, che saranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

#### **Art. 4 – Tecniche di compostaggio**

Le tecniche di compostaggio da poter utilizzare sono le seguenti:

- Compostiera (un contenitore dentro il quale avviene la trasformazione dei materiali biodegradabili in compost)
- Il cumulo all'aperto (l'accumulo direttamente a terra di materiale costituito esclusivamente da scarti di giardino)
- La buca ( la predisposizione di una buca dove accumulare la frazione organica solo nelle zone a bassa densità abitativa)
- La cassa di compostaggio o altra tecnica idonea ( da specificare nell'istanza) per gli spazi verdi situati nelle zone a bassa densità abitativa.

## **Art. 5 – UtENZE domestiche singole aventi diritto all'iscrizione all'Albo**

Gli aventi diritto a fare domanda per l'iscrizione all' Albo Compostatori, sono unicamente le utenze domestiche comprese quelle residenti in piccoli condomini che:

- Risiedono nel Comune di Cave
- Dispongono di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata di almeno 50 mq.;
- Dichiarano di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici sull'area verde (orto o giardino) di proprietà privata , di disponibilità esclusiva o collettiva, di pertinenza dell'abitazione per la quale si è intestatari dell'utenza della Tassa sui Rifiuti o in alternativa di essere proprietari di una porzione di terreno di almeno 50 mq. sita anch'essa nel Comune di cave e, di fare uso del compost prodotto nella stessa area verde ( visura catastale o altro documento attestante l'effettiva proprietà da allegare all'istanza)
- Di essere in regola con i versamenti della Tari alla data dell'iscrizione all'Albo;
- Di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune ritenga opportuni

Per gli utenti che risiedono in condominio, che intendono praticare il compostaggio domestico presso orti o giardini in comune è, necessario il consenso dell'assemblea dei condomini.

Il verbale dell'Assemblea deve esprimere la volontà di tutti i condomini a permettere il compostaggio nell'area pubblica condominiale ad uno o più utenti e deve essere allegato all'istanza di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Qualora tutti gli utenti di un condominio fossero intenzionati a praticare il compostaggio domestico, l'Amministratore condominiale o in caso di assenza, un Delegato condominiale, dovrà effettuare l'iscrizione per l'intero stabile come iscrizione unica all'Albo Compostatori.

Per le iscrizioni plurime si rimanda agli uffici competenti.

## **Art.6 – Materiali compostabili**

Sono materiali totalmente compostabili:

- I sacchetti biodegradabili (solo se compostabili)
- Rifiuti di cucina ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: resti di frutta, di ortaggi, avanzi di cibo cotti o crudi)
- Gusci di uova, penne di volatili, capelli
- Scarti del giardino e dell'orto ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio di prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi)
- Paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero
- Fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere – comunque in piccola quantità)
- Cenere di combustione di scarti vegetali
- Elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

### **Raccomandazioni:**

- Moderare le lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari
- Utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione come aghi di conifere, magnolia, castagno in quanto rallentano il processo di compostaggio di avanzi di cibo di origine animale. Tali elementi organici possono essere disposti in una buca/cumulo a terra.
- Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito nell'Isola Ecologica, con le modalità previste dal soggetto gestore e per nessun motivo dovrà essere conferito nei cassonetti stradali dei rifiuti e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

### **Art. 7 – Materiali non compostabili**

È vietato in quanto impossibile e pericoloso il compostaggio di sostanze (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo) come metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, , vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi tra cui vernici, batterie di autoveicoli; sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate come pile, oli vegetali e minerali; tessuti, legno verniciato, legno comunque trattato con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata e carta colorata.

### **Art.8 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Le utenze dotate di uno spazio verde esterno (orto o giardino) per praticare il compostaggio domestico, possono utilizzare la compostiera, il cumulo, la buca, la cassa di compostaggio, il contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

L'area per la pratica del compostaggio deve situarsi nel territorio del Comune ma, se l'area non è ubicata all'indirizzo di residenza dell'utente, questa deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Il compostaggio indipendentemente dal metodo scelto per la pratica deve essere ubicato in una zona ombrosa per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili ed il conseguente rallentamento del processo di decomposizione. La zona deve inoltre essere priva di ristagni di acqua per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere controllato costantemente per evitare che possa dare esito ad emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

### **Raccomandazioni.**

- Collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- Mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba etc) con quelli meno umidi (una parte di rametti, legno, fogli) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato

per i microrganismi responsabili della degradazione;

- Triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- Accertarsi che la miscela abbia adeguata porosità ( presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente, almeno una volta alla settimana, il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- Controllare l'umidità del materiale, provvedendo se necessario, ad aumentarla aggiungendo acqua o maggiori rifiuti compostabili umidi o altrimenti, ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, come ad esempio foglie, paglia, segatura da legno non trattato;
- Coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
- E' consigliabile l'utilizzo dell'acceleratore di compostaggio ( un prodotto chimico-biologico in polvere acquistabile facilmente presso i negozi per prodotti agricoli)

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, per non arrecare molestie al vicinato.

In proprietà condominiale la pratica del compostaggio deve avere l'assenso di tutti i condomini se si tratta di aree all'aperto di più proprietari, l'assenso deve essere di tutti i proprietari del terreno anche di tutti coloro che non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori, o che non praticano il compostaggio domestico.

#### **Art.9 – Le compostiere**

Per favorire la pratica del compostaggio domestico, il Comune fornisce gratuitamente, nei limiti delle disponibilità, le compostiere e un manuale pratico con tutte le indicazioni per il suo utilizzo ottimale.

Tuttavia il compostatore ha facoltà di avviare la pratica del compostaggio utilizzando le altre modalità previste nell'art.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 – I benefici**

L'Amministrazione comunale concederà a tutti i cittadini idonei che avranno portato a termine la campagna di compostaggio un beneficio economico consistente in una riduzione sulla tassa annuale dei rifiuti, che verrà stabilita in fase di determinazione della Tassa Rifiuti dall'ufficio tributi e dalla Giunta Comunale.

La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori e produrrà effetti sulla tariffa della tassa relativa all'anno solare dell'iscrizione presso il registro dei compostatori.

Tuttavia ai fini della concessione di tale beneficio, i compostatori dovranno produrre entro il 31/01 dell'anno successivo, apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi e per conoscenza all'Ufficio Ambiente, utilizzando l'apposito modulo (rinnovo annuale) scaricabile dal sito del comune e disponibile anche presso la sede comunale.

Il Comune si riserva di erogare ulteriori benefici e facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei

Compostatori quali ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità, che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 11 – I controlli**

L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso i compostatori, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento. Le verifiche saranno effettuate da personale appositamente designato dall'Amministrazione comunale e nel caso in cui i compostatori si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti saranno annullati. Delle suddette verifiche sarà redatta un'apposita scheda/verbale, in duplice copia di cui una sarà consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che il compostatore non sta eseguendo la pratica del compostaggio domestico secondo il presente Regolamento, all'utente è ingiunto di adeguarsi con apposita annotazione a verbale entro il termine di 15 giorni, trascorso il quale si eseguirà un nuovo controllo e se con esito negativo si disporrà la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo con conseguente annullamento dei benefici della riduzione ai fini della tassa sui rifiuti.

#### **Art. 12 – Variazioni**

Tutte le variazioni relative alla gestione rifiuti e per l'Albo Comunale Compostatori, quali ad esempio la variazione del numero dei componenti dell'utenza ai fini del tributo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando la lettera in carta semplice che deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune, il quale provvederà ad indirizzarla agli uffici competenti.

#### **Art. 13 – Recesso dall'Albo Comunale Compostatori**

L'utente ha la facoltà di richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, su apposito modulo (allegato 2 – MODULO DI RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI) indirizzata al protocollo del Comune ([protocollocave@pec.actalis.it](mailto:protocollocave@pec.actalis.it) – fax: 06.9581487) indicando la data alla quale intende interrompere l'iscrizione.

#### **Art. 14 – Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori comporta la perdita di tutti i benefit ricevuti dall'utenza dalla data in cui avviene la cancellazione. A tal fine gli uffici del Comune trasmettono all'Ufficio Tributi copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

**Art. 15 – Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita dagli uffici dell'assessorato all'Ambiente ed Ecologia in accordo con il Servizio Tributi o da organi da essi delegati.

**Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.